

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 563

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e 10 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 novembre 2005)

—————

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Col presente decreto viene data attuazione:

- a) alla direttiva 2003/89/CE che modifica, per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, la precedente direttiva 2000/13/CE attuata in Italia col decreto legislativo 23 giugno 2003, n.181 che ha integrato le disposizioni del decreto legislativo n. 109/92;
- b) alla direttiva 2005/26/CE della Commissione che, anche se non inclusa nella legge comunitaria, va attuata in quanto completamento della precedente;
- c) alla direttiva 2004/77/CE della Commissione, trattandosi di un completamento delle indicazioni di cui alla sezione seconda dell'allegato II del decreto legislativo n. 109/92.

Le tre direttive rivestono una particolare importanza, in quanto finalizzate alla informazione dei soggetti che soffrono di allergie o intolleranze e di ipertensione. Sono direttive che non intervengono in materia di protezione della salute, ma prescrivono specifici adempimenti a carico degli operatori interessati perché i prodotti alimentari, che non rientrano nel campo di applicazione dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e che contengono ingredienti allergenici o intolleranti e loro derivati nonché l'acido glicirrizico, riportino sempre la specifica informazione.

Tutte e tre le direttive comportano modifiche del decreto legislativo n. 109/92, per cui non necessitano di specifiche sanzioni. L'articolo 18 di detto decreto copre sufficientemente le eventuali infrazioni.

Per quanto riguarda l'articolato, l'articolo 1, che modifica l'art. 5 del decreto legislativo n. 109/92, enuncia le modalità di indicazione degli allergeni, con particolare riferimento alle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento, e ai casi in cui l'allergene non figura nell'elenco degli ingredienti o nella denominazione di vendita.

L'articolo 2 sostituisce il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/92 allo scopo di meglio precisare le modalità di indicazione di frutta, ortaggi e funghi.

Con l'articolo 3 sono aggiunti 2 nuovi commi all'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/92:

- > Col comma 10 bis viene prevista la possibilità di elencare alla rinfusa gli ingredienti in quantità inferiore a 2 per cento del prodotto finito;
- > Col comma 10 ter vengono previste le modalità di indicazione di ingredienti sostituibili tra loro, quando costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito.

L'articolo 4 sostituisce il comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/92 con uno nuovo conforme alla direttiva.

L'articolo 5 completa la lista delle sostanze che non sono considerate ingredienti.

Con l'articolo 6 viene meglio precisata l'applicazione dei casi di esenzione.

Con l'articolo 7 vengono soppresse dall'Allegato I del decreto legislativo n. 109/92 le denominazioni "frutta candita" e "ortaggi", in quanto generalmente contengono allergeni.

Con l'articolo 8 vengono aggiunti due nuovi allegati al decreto legislativo n. 109/92, uno con la lista degli allergeni e l'altro con le relative esenzioni valide per due anni.

Con l'articolo 9 viene data attuazione alla direttiva 2004/77 di pari contenuto.

Con l'articolo 10 si dà esecuzione ai criteri di delega di cui all'art. 10, comma 1 lettera a della legge 18 aprile 2005 n.62 (comunitaria 2004).

L'articolo 11 stabilisce i termini di utilizzazione delle etichette non conformi al decreto, le quali non possono essere usate oltre la data del 20 maggio 2006, per i prodotti di cui all'Allegato II, e oltre la data di entrata in vigore del decreto, negli altri casi; l'articolo disciplina anche le modalità di smaltimento delle scorte.

L'articolo 12 è relativo alla clausola di cedevolezza.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/89/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 NOVEMBRE 2003 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/13/CE PER QUANTO RIGUARDA L'INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI CONTENUTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI, DELLA DIRETTIVA 2004/77/CE DELLA COMMISSIONE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 94/54/CE PER QUANTO RIGUARDA L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI ACIDO GLICIRRIZICO E SUO SALE DI AMMONIO, E DELLA DIRETTIVA 2005/26/CE DELLA COMMISSIONE, CHE INTEGRA TALUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2003/89/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109 e successive modifiche recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari Vista la legge 4 febbraio 2005, n.11 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ed in particolare l'articolo 13;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare, gli articoli 1, 2 comma 1 lettera F, 10 e all. B;

Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2004/77/CE della Commissione del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizzico e il suo sale di ammonio;

Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione del 21 marzo 2005 che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART.1

Etichettatura degli ingredienti

1. All'articolo 5, dopo il comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 sono aggiunti i seguenti commi

"2 bis). Gli ingredienti, elencati nell'Allegato II, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

2ter). Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato II, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.

2quater). Gli ingredienti elencati all'Allegato II, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato II, sezione III è preceduta dal termine 'contiene', se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti."

ART.2

Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito dal seguente:

"8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di 'frutta', 'ortaggi' o 'funghi' immediatamente seguita dalla menzione 'in proporzione variabile' e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti."

ART.3

Ingredienti sostituibili

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.109 sono aggiunti i seguenti commi:

"10 bis). Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.

10 ter). Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purché costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'Allegato II, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione 'contiene...e/o...', se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito."

ART.4

Deroghe per gli ingredienti composti

1. Il comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito dal seguente:

“12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

- a) se l'ingrediente composto, costituito da prodotti di cacao e di cioccolato, da succhi di frutta e prodotti simili nonché da confetture, marmellate, gelatine di frutta e crema di marroni, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;
- b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;
- c) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.”.

ART.5

Ingredienti assimilati agli additivi

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:

“d-bis). Le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata”.

ART.6

Casi di esenzione

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto il seguente comma:
“1 bis). Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato II, sezione III.”.

ART.7

Abrogazioni

1. Nell'Allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 sono soppresse le denominazioni 'frutta candita' e 'ortaggi' e le relative designazioni.

ART.8

Lista degli ingredienti allergenici

1. All'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all'Allegato I al presente decreto.

2. Le sostanze indicate nella sezione IV sono temporaneamente escluse dall'applicazione della sezione III fino al 25 novembre 2007.

3. Ogni modifica alla sezione IV dell'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è adottata con decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministero della Salute.

ART.9

Prodotti contenenti acido glicirrizico

1. La sezione seconda dell'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è completata con l'aggiunta della categoria di prodotti indicata all'Allegato II al presente decreto.

ART.10

Sostanze diverse dagli ingredienti

1. Con decreto del Ministro della Salute e di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, può essere definita, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.

ART.11

Norme transitorie

1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all'Allegato II e fino **alla data di entrata in vigore del presente decreto** negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali date, in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto, possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.

ART.12

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/89/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

Sezione III ALLERGENI ALIMENTARI

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati,
Crostacei e prodotti derivati;
Uova e prodotti derivati;
Pesce e prodotti derivati;
Arachidi e prodotti derivati;
Soia e prodotti derivati;
Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);
Frutta a guscio cioè mandorle (*Amigdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di acagiù (*Anacardium occidentale*), noci pecan (*Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati;
Sedano e prodotti derivati;
Senape e prodotti derivati;
Semi di sesamo e prodotti derivati;
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO₂.

ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DALLA SEZIONE III

| | |
|----------------------------------|--|
| Cereali contenenti glutine | -Sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio - Maltodestrine a base di frumento - Sciroppi di glucosio a base di orzo - Cereali utilizzati per la distillazione di alcool |
| Uova | - Lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo del vino - Albumina (prodotta da uovo) utilizzata come chiarificante del vino e del sidro |
| Pesce | - Gelatina di pesce utilizzata come eccipiente per vitamine e aromi - Gelatina di pesce utilizzata come chiarificante nella birra, nel sidro e nel vino |
| Soia | - Olio e grasso di soia raffinato (1) - Tocoferoli misti naturali (E 306), tocoferolo D- alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia - Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia - Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia |
| Latte | - Siero di latte utilizzato nella distillazione per alcool - Lactitolo - Prodotti a base di latte (caseine) utilizzati come chiarificanti nel vino e nel sidro |
| Noci e mandorle | - Noci utilizzate nei distillati di alcool - Noci e mandorle utilizzate come aromi in alcool |
| Sedano | - Foglie e olio di sedano - Oleoresina di sedano |
| Senape | - Olio di senape - Olio di semi di senape - Oleoresina di semi di senape |

(1) e prodotti simili sempre che il processo cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allergicità valutato dall'EFSA per il prodotto da cui sono derivati.

| Tipo o categoria di prodotti alimentari | Indicazione obbligatoria |
|--|--|
| <p>f) Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l.</p> | <p>La dicitura «<i>contiene liquirizia</i>» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «<i>liquirizia</i>» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.</p> |
| <p>g) Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.</p> | <p>All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «<i>contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione</i>». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.</p> |
| <p>h) Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcool. (1)</p> | <p>All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «<i>contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione</i>». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.</p> |
| <p>(1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.</p> | |